AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 38 di data 19 gennaio 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Scuola –area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale insegnante della formazione professionale - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 26 febbraio 2024, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

avv. Alessandro Baracetti, in qualità di Presidente

firmato

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la FLC C.G.I.L.

firmato

per la C.I.S.L. – Scuola

firmato

per la U.I.L. FPL - Enti locali

firmato

per la U.I.L. Scuola

firmato

per la FGU S.A.T.O.S.

firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Scuola - area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale insegnante della formazione professionale.

ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DEL VALORE DEL BUONO PASTO ELETTRONICO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE, PERSONALE INSEGNANTE E COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Art. 1 Campo di applicazione

- 1. Il presente accordo si applica al personale dipendente dalla Provincia autonoma di Trento del comparto scuola area non dirigenziale di cui all'art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., così di seguito specificato:
 - personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell'infanzia;
 - personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e assistenti educatori;
 - personale della formazione professionale della P.A.T..

Art. 2 Adeguamento valore buono pasto

- 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, il valore del buono pasto elettronico previsto dal comma 1 dell'art. 52 "Mensa e buono pasto" del CCPL di data 17.10.2003, come sostituito dall'art. 21 del CCPL di data 7.8.2007 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del CCPL di data 1.09.2008, è elevato ad euro 7,00.
- 2. Restano confermate le altre disposizioni previste nell'art. 52 "Mensa e buono pasto" del CCPL di data 17.10.2003, come sostituito dall'art. 21 del CCPL di data 7.8.2007 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del CCPL di data 1.09.2008.